DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1986

che fissa il livello delle consegne di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comune ad eccezione della Spagna

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(86/185/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e del'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 20,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che in virtù del protocollo n. 20 concernente la ristrutturazione dell'industria siderurgica portoghese e della dichiarazione comune concernente l'industria siderurgica portoghese, le consegne sul mercato comunitario di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese debbono essere sottoposte, nel 1986, a limitazioni quantitative ;

considerando che alla data dell'adesione non esisteva alcun accordo fra la Comunità e il governo portoghese sul livello di tali consegne ;

considerando che spetta pertanto alla Commissione, in applicazione del paragrafo 5, lettera a), secondo comma, del protocollo n. 20, fissare il livello di tali consegne, previo parere conforme del Consiglio ;

considerando che a norma del paragrafo 3, lettera a), primo comma, della detta dichiarazione comune, il livello delle consegne deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e con le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario ;

considerando la prevedibile mancanza di tangibili cambiamenti sul mercato comunitario nel 1986 rispetto al 1985 e, in particolare, il mantenimento di vari elementi fondamentali del dispositivo interno anticrisi ;

considerando che pertanto le consegne portoghesi sul resto del mercato comunitario, esclusa la Spagna, non devono superare nel 1986 il livello di 90 000 t, quantità che tiene conto delle consegne tradizionali del Portogallo verso la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 considerate le recenti evoluzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le consegne di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, esclusa la Spagna, non devono superare nel 1986 le 90 000 t.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente